



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



TAR FRIULI VENEZIA GIULIA

Fondazione



OSSERVATORIO  
**SULLA CRIMINALITÀ**  
NELL'AGRICOLTURA  
E SUL SISTEMA  
**AGROALIMENTARE**



# IL CURATORE FALLIMENTARE E GLI OBBLIGHI DI BONIFICA

ENRICO BRAN, Professore dell'Università degli Studi di Trieste

L'art. 17 bis della L. 241/1990

e gli accordi fra amministrazioni tra silenzi, assensi e responsabilità

**LA QUESTIONE AMBIENTALE**

13 dicembre 2019



comune di trieste



Camera di Commercio  
Venezia Giulia  
Trieste Gorizia



Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti

Ordine degli Avvocati di Trieste

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

**Art. 239, d.lgs. n. 152/2006**

### **Siti contaminati**

*Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, **con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"***

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

**Art. 192, d.lgs. n. 152/2006**

### **Rifiuti**

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
- 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ...*

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

***Segue: art. 192, d.lgs. n. 152/2006***

### **Rifiuti**

*4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".*

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore ...**

Spossessamento – Il debitore perde la legittimazione a disporre del proprio patrimonio; la legittimazione passa al curatore

Lo spossessamento ha carattere universale: colpisce l'intero patrimonio, a differenza dell'esecuzione individuale, che aggredisce singoli beni, individuati dal pignoramento

### **... e la posizione del curatore**

Il curatore prende in consegna i beni del fallito di mano in mano che ne fa l'inventario (art. 88 l.fall.)

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 31 l.fall.)

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **La detenzione non comporta responsabilità**

**T.A.R. Toscana n. 1318/2001**

**Non è configurabile alcun obbligo del curatore del fallimento di provvedere allo smaltimento dei rifiuti industriali dell'impresa fallita**, ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 22 del 1997 e, pertanto, non gli è neppure addebitabile alcuna responsabilità conseguente all'abbandono di detti rifiuti. In tale evenienza la p.a. competente può procedere all'esecuzione d'ufficio in danno degli eventuali soggetti obbligati.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

**T.A.R. Piemonte n. 4127/2010**

In materia di bonifica di siti inquinati, **il responsabile dell'inquinamento non può essere individuato nel curatore fallimentare**, almeno nel caso in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine dell'attività produttiva, atteso che *il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari non comporta, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell'attività*. Ne consegue che non può accettarsi che la legittimazione passiva sia del curatore (poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del principio "chi inquina paga" scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l'inquinamento).

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

**T.A.R. Lombardia - Milano n. 520/2017**

**Il curatore** del fallimento, pur potendo subentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito, in via generale, **non è rappresentante, né successore del fallito**, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge. **Nei confronti del Fallimento non è pertanto ravvisabile un fenomeno di successione**, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall'art. 194, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l'articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

**Cons. Stato 16.6.2009, n. 3885**

**Il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari non comporta il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.**

Il curatore, dunque, non può essere il destinatario di ordini di bonifica/disinquinamento, che dipendano dalla (precedente) attività industriale posta in essere dal fallito.

## Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore

**Chi provvede?**

**Art. 250, d.lgs. n. 152/2006**

*Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, **le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate [...]***

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Chi provvede?**

Se l'abbandono del rifiuto o l'inquinamento sono **preesistenti** il fallimento:

- i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore, sicché nei suoi confronti non è configurabile alcun obbligo ripristinatorio;
- non sussistendo alcuna responsabilità del curatore rispetto al ripristino o alla bonifica dei siti inquinati, l'Amministrazione competente è tenuta a procedere all'esecuzione d'ufficio delle eventuali bonifiche, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Chi provvede?**

- poiché gli obblighi di bonifica hanno causa anteriore alla dichiarazione di fallimento, il recupero di qualsiasi credito ad essi attinente deve avvenire per mezzo di insinuazione al passivo fallimentare, come già previsto dall'art. 18, co. 5, d. m. 25.10.1999 n. 471

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Chi paga?**

#### **Art. 253, d.lgs. 152/2006**

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono **onere reale** sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da **privilegio speciale immobiliare** sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Chi paga?**

**Segue: art. 253, d.lgs. 152/2006**

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del **proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento** o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, **l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.**

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Chi paga?**

**Segue: art. 253, d.lgs. 152/2006**

4. In ogni caso, **il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare**, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente **soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi**. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Chi paga?**

**Cass. 7.3.2013, n. 5705 – Credito prededucibile**

Poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22/1997, **il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile**, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111, l. fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededucazione un meccanismo soddisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile**

**Cons. St. 25.7.2017, n. 3672**

Rilevante è, invece, **la presenza dei rifiuti nel sito industriale e la posizione di detentori degli stessi che i curatori hanno assunto dal momento della dichiarazione del fallimento.**

...

L'unica interpretazione compatibile con il sistema delineato dal c.d. codice dell'ambiente e con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che **consenta misure appropriate nei confronti dei detentori dei rifiuti prodotti dall'impresa cessata.**

## Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore

### Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile

**Segue: Cons. St. 25.7.2017, n. 3672**

A sostegno di tale interpretazione militano altre disposizioni dello stesso codice dell'ambiente.

Innanzitutto, la generale previsione che definisce **gestore** "*qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi*" (art. 5, r-bis)

...

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile**

#### ***Segue: Cons. St. 25.7.2017, n. 3672***

L'art. 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lett. e) prevede che il gestore (detentore), "al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose in modo che il sito ... non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate ...

Né da questa disposizione si può inferire che tali obblighi del gestore/detentore sussistono solo in presenza di rischio di inquinamento del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, e che i curatori detentori, legittimamente diffidati alla messa in sicurezza dei rifiuti presenti per prevenire rischi, cessino poi di essere obbligati per il definitivo smaltimento degli stessi.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile**

#### ***Segue: Cons. St. 25.7.2017, n. 3672***

L'art. 29-*decies* contiene una disciplina di chiusura speciale, per l'ipotesi che l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità preposta - nella perduranza dell'attività imprenditoriale ovvero anche dopo che l'attività sia cessata - determinino una situazione di pericolo o di danno per la salute.

In tale caso, con una previsione residuale rispetto alla individuazione degli obblighi in capo ai gestori/detentori, il comma 10 prevede che l'autorità competente ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'intervento d'ufficio nei modi e nei termini stabiliti ora, dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000. Parimenti norma residuale e di completamento del sistema è quella introdotta dall'art. 192. Si tratta di una previsione generale di chiusura in materia di rifiuti - nella parte in cui disciplina gli interventi in caso di abbandono e deposito incontrollato, imputabile a soggetti diversi da chi i rifiuti li produce o li gestisce.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile**

***Segue: Cons. St. 25.7.2017, n. 3672***

L'individuazione dell'obbligo di smaltire i rifiuti in capo al detentore trova il suo fondamento anche nel diritto comunitario.

L'art. 3 della Dir. n. 2008/98/CE definisce il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti. **Nel diritto comunitario la categoria del possesso comprende anche la detenzione secondo il diritto interno (compresa la categoria che qualifica il tipo di detenzione esercitato sui beni del fallimento).** Per le finalità perseguite dal diritto comunitario, infatti, è sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione, senza necessità di indagare il titolo giuridico sottostante. **L'elemento decisivo è il carattere materiale della detenzione dei rifiuti.**

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile**

***Segue: Cons. St. 25.7.2017, n. 3672***

In base al diritto comunitario, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, o dai detentori del momento, o dai detentori precedenti dei rifiuti. Questo costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga". In definitiva, la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un'obbligazione comunitaria avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l'obbligo di smaltire gli stessi. Se per effetto di categorie giuridiche interne questa obbligazione non fosse eseguibile, l'effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato.

**Solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l'esimente interna dell'art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006.**

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il nuovo approccio del Consiglio di Stato: curatore responsabile**

***Segue: Cons. St. 25.7.2017, n. 3672***

La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. **Nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario, la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.**

Il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la detenzione dei rifiuti risultanti dall'attività produttiva pregressa, a garanzia del principio "chi inquina paga", appare, del resto, **coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell'attivo fallimentare dell'impresa che li ha prodotti.**

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il ritorno alle origini: curatore estraneo**

**Cons. St. 4.12.2017, n. 5668**

#### **I fatti:**

- a) l'attività della società è cessata in epoca antecedente alla declaratoria del fallimento;
- b) essa non è mai ripresa, né il curatore è stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa;
- c) i cumuli di rifiuti erano presenti sul sito ben prima della dichiarazione del fallimento;
- d) **l'ordinanza impugnata quindi poggia unicamente sulla circostanza che la curatela, detenendo i rifiuti e non avendo ottemperato all'ordine di rimozione dei medesimi, è "responsabile" (*rectius*: corresponsabile) dell'inquinamento, e come tale destinataria dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 244 comma 2 del d.lgs. 152/2006.**

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il ritorno alle origini: curatore estraneo**

**Segue: Cons. St. 4.12.2017, n. 5668**

#### **Le argomentazioni del curatore**

- se il curatore "ereditasse" la posizione del fallito succedendovi, allora allo stesso dovrebbe applicarsi lo stesso "statuto" che la legge riserva al proprietario (e non v'è dubbio che pertanto questi potrebbe invocare la prescritta esimente, il che nel caso in esame rivestirebbe portata dirimente posto che non è stata in alcun modo ipotizzata alcuna condizione di dolo e colpa in capo al curatore);
- ma se il curatore non succede nella posizione del fallito, allora la posizione del primo va valutata sulla scorta di ciò che prescrive la legge quanto alla posizione del medesimo: ed in materia opera il consolidato principio secondo il quale il curatore del fallimento in via generale "non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge";

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il ritorno alle origini: curatore estraneo**

**Segue: Cons. St. 4.12.2017, n. 5668**

#### **Le argomentazioni del curatore**

- in realtà, la "esimente" di cui all'art. 192 del d.Lgs. 152/2006 coniuga due principi: quello di responsabilità, sotteso al più generale precetto di derivazione comunitaria secondo il quale (solo) "chi inquina paga" e quello civilistico in punto di accessione (artt. 935-937 c.c.) per cui presupposto della detta disciplina giuridica è che le cose mobili al compimento dell'incorporazione non siano prive di proprietario, cioè non siano *res nullius* o divenute tali per abbandono;
- da ciò, e soltanto da ciò, discende che, ad esempio, non si possa affermare che il proprietario del fondo divenga per accessione proprietario dei rifiuti che vengano abbandonati sul proprio suolo, e quindi, tenuto alla custodia dei medesimi, e, a cascata, degli effetti inquinanti della omessa rimozione;

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il ritorno alle origini: curatore estraneo**

***Segue: Cons. St. 4.12.2017, n. 5668***

#### **Le argomentazioni del curatore**

- la impugnata sentenza frattura il sistema e finisce con l'addossare al curatore una responsabilità che neppure sarebbe stata del proprietario incolpevole, e ciò sulla scorta di una riconducibilità al medesimo dello statuto del "detentore" che non risponde alla funzione espletata dal curatore medesimo;
- se poi si considera che, per legge, la nomina del curatore fallimentare è obbligatoria appare vieppiù evidente la non divisibilità del passaggio motivazionale suindicato;
- l'art. 88 l. fall. è lapidario nello stabilire che il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. il consegnatario né succede nel possesso, né è responsabile di fatti pregressi, né al medesimo possono essere addossate responsabilità di natura oggettiva.

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il ritorno alle origini: curatore estraneo**

**Segue: Cons. St. 4.12.2017, n. 5668**

#### **I principî della decisione**

- a)** il principio comunitario recepito nella legislazione nazionale è quello per cui "chi inquina paga" che impone il dovere di riparare il danno arrecato al responsabile dell'inquinamento;
- b)** nel caso di specie (anche temporalmente) il curatore è subentrato alla fase produttiva dell'azienda e non ha continuato l'attività di impresa: addossare a questi responsabilità (anche solidale) per l'inquinamento prodottosi vanificherebbe la coerenza dei superiori principi e finirebbe con il produrre un effetto di manleva automatica nei confronti dei "veri" responsabili dell'inquinamento (*id est*, in tesi: i soggetti muniti di responsabilità gestoria nei confronti dell'impresa inquinante);

## **Rifiuti, siti inquinati e amianto: responsabilità della massa e obblighi del curatore**

### **Il ritorno alle origini: curatore estraneo**

**Segue: Cons. St. 4.12.2017, n. 5668**

#### **I principî della decisione**

c) invero, nessuna impresa (e per essa i suoi vertici responsabili) avrebbe interesse a stanziare investimenti volti ad attenersi a politiche di stretto rispetto delle disposizioni in materia ambientale, ove avesse consapevolezza che gli eventuali danni all'ambiente prodotti sarebbero successivamente ripianati in danno dei creditori, mercé l'utilizzo dei residui attivi della gestione di impresa;

d) per concludere sul punto, sotto un profilo dogmatico, **non può accettarsi che la legittimazione passiva in *subiecta* materia sia della Curatela, in quanto ciò determinerebbe un sovvertimento del principio "chi inquina paga", scaricando i costi sui creditori che non hanno alcun collegamento con l'inquinamento.**

## La soluzione empirica: derelizione

### **Art. 42, 3° co.**

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

### **Art. 104 *ter*, 8° co.**

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

## La derelizione di beni immobili: problematiche applicative

**Natura della derelizione:** atto gestorio del curatore

**Pubblicità:**

- cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento dai registri immobiliari con provvedimento del G.D. (in applicazione estensiva dell'art. 108, 2° co.); secondo Trib. Catania non necessaria;
- comunicazione ai creditori, ex art. 104 *ter*, 8° co.;
- notifica al fallito (legale rapp.te in carica);
- eventuale comunicazione alle PP.AA. competenti.

**Consegna al fallito:** in caso di rifiuto, intimazione ex art. 1216 c.c., con eventuale successiva istanza di nomina di un sequestratario (sicché gli obblighi di custodia in capo al curatore cesseranno solo al momento della nomina).

## La derelizione di beni immobili: problematiche applicative

### Effetti:

- la derelizione determina il riacquisto, da parte del fallito, della legittimazione (sostanziale e processuale) a disporre del bene;
- i creditori riacquistano la facoltà di promuovere azioni esecutive individuali;
- i crediti (concorsuali e prededucibili) muniti di prelazione sull'immobile verranno trattati, nel fallimento, da chirografari.

## La derelizione di beni immobili: problematiche applicative

**Impugnazione:** trattandosi di atto del curatore è impugnabile solo col reclamo al G.D. ex art. 36, promovibile solo per violazione di legge (assai difficilmente prospettabile)

**Chiusura del fallimento:** non pare applicabile la norma che impone la cancellazione della società fallita dal Reg. Imp. (art. 118, 2° co.)